



# COMUNE DI CATIGNANO

## Provincia di Pescara

Piazza Marconi, 2  
C.A.P. 65011  
C. F. 80001570680  
TEL. 085/841403  
P. IVA 00221020688  
FAX 085/841623

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 32 DEL 17-06-2026**

,li 18-06-2026

**Registro Generale n. 32**

**ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 32 DEL 17-06-2026**

**Oggetto: Campagna Sfalcio e Arbusti. Anno 2026.**

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di giugno, il Sindaco **Lattanzio Francesco**

**ORDINA**

**PREMESSO** che nel territorio comunale, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, si riscontra frequentemente la presenza di terreni incolti, aree verdi private, giardini, cortili, fondi agricoli, aree pertinenziali, banchine e fasce laterali di proprietà privata, nonché cigli, scarpate, ripe, cunette e fossi prospicienti strade comunali, vicinali, spazi ed aree pubbliche, non adeguatamente mantenuti e invasi da vegetazione spontanea, erbe infestanti, rovi, arbusti, sterpaglie, ramaglie, rifiuti o altro materiale;

**CONSIDERATO** che tali situazioni, oltre a determinare degrado ambientale e lesione del pubblico decoro, possono comportare pregiudizio per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone, favorendo la proliferazione di insetti, animali infestanti e altri agenti nocivi;

**CONSIDERATO** altresì che la presenza di vegetazione secca, sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, residui vegetali e materiali combustibili costituisce potenziale causa di innesco e propagazione di incendi, con particolare riferimento al periodo estivo e alle aree di interfaccia urbano-rurale;

**RILEVATO** che siepi, rami, arbusti e vegetazione spontanea che si protendono verso la sede stradale, i marciapiedi, le banchine, i cigli stradali, la segnaletica, gli impianti di pubblica illuminazione o le aree pubbliche possono restringere la carreggiata, ridurre la visibilità, occultare la segnaletica, ostacolare il transito pedonale e veicolare e costituire pericolo per la circolazione stradale;

**RILEVATO** inoltre che l'omessa manutenzione di fossi, cunette, scoline, tombature, ripe e scarpate private laterali alle strade può ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche, favorire ristagni, impaludamenti, allagamenti della sede stradale, trasporto di fango, detriti, rami o altro materiale sulla carreggiata, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione;

**RITENUTO** necessario adottare un provvedimento generale volto a imporre ai proprietari, possessori, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree private, fondi laterali, aree pertinenziali, banchine e fasce laterali di proprietà privata, cigli, scarpate, ripe, cunette, fossi e spazi privati prospicienti strade comunali, vicinali, spazi ed aree pubbliche, l'esecuzione degli interventi di pulizia, sfalcio, taglio, potatura, manutenzione e rimozione dei materiali che possano creare pericolo, degrado, rischio incendio o problematiche igienico-sanitarie;

**RITENUTO** opportuno precisare che l'obbligo posto a carico dei privati riguarda le aree, banchine, fasce laterali, cigli, scarpate, ripe, cunette e fossi di proprietà privata o comunque nella disponibilità dei medesimi, nonché la vegetazione proveniente dai fondi privati che invada, restringa, danneggi o comprometta l'utilizzo in sicurezza di strade, marciapiedi, spazi ed aree pubbliche, restando ferme le competenze dell'Ente proprietario della strada per le aree e pertinenze stradali di proprietà pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", ed in particolare:

- l'art. 3, contenente le definizioni stradali;
- l'art. 14, relativo ai poteri e compiti degli enti proprietari delle strade;
- l'art. 29, relativo a piantagioni e siepi;
- l'art. 31, relativo alla manutenzione delle ripe;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 50, 54 e 7-bis;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la normativa regionale vigente in materia di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale;

**VISTO** ogni altro atto e disposizione vigente in materia di igiene, sanità pubblica, sicurezza urbana, tutela ambientale, decoro e sicurezza della circolazione stradale;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari, comproprietari, possessori, conduttori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori di condomini, responsabili di cantieri, titolari o gestori di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, ricettive e produttive, nonché a chiunque abbia la disponibilità, la custodia o l'uso di aree private ricadenti nel territorio comunale di Catignano, con particolare riferimento a:

- terreni incolti, lotti edificabili e non edificabili, aree agricole non coltivate, aree verdi urbane, giardini, cortili, orti e pertinenze private;
- fondi laterali alle strade comunali, vicinali o comunque soggette a pubblico transito;
- aree prospicienti o confinanti con strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, edifici pubblici, spazi ed aree pubbliche;
- banchine, cigli, scarpate, ripe, cunette, fossi, scoline, tombinature e fasce laterali di proprietà privata o comunque nella disponibilità dei privati, poste lungo o in prossimità di strade comunali, vicinali, spazi ed aree pubbliche;
- terreni incolti ricadenti all'interno dei centri abitati ovvero anche all'esterno dei centri abitati quando posti entro la distanza di metri 30 da fabbricati utilizzati come abitazione o da immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, ricettive o comunque in esercizio;

**di provvedere, a propria cura e spese, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026, all'esecuzione dei seguenti interventi:**

1. taglio della vegetazione incolta, dell'erba alta, dei rovi, degli arbusti, delle sterpaglie, dei cespugli e di ogni altra vegetazione spontanea o infestante presente sui terreni e sulle aree private;
2. pulizia e manutenzione di banchine, cigli, scarpate, fasce laterali, ripe, cunette, fossi e scoline di proprietà privata o comunque nella disponibilità dei privati, quando prospicienti o confinanti con strade comunali, vicinali, marciapiedi, piazze, parcheggi, spazi ed aree pubbliche;

3. taglio e regolarizzazione di siepi vive, arbusti e rami che si protendono verso il suolo pubblico, la carreggiata, le banchine, i marciapiedi, i cigli stradali, gli spazi pubblici o di uso pubblico, in modo da evitare restringimenti, danneggiamenti, ostacoli alla visibilità, occultamento della segnaletica stradale, interferenze con la pubblica illuminazione o pericolo per pedoni e veicoli;
4. rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, rami, ramaglie o altro materiale vegetale proveniente da fondi privati che, per effetto di intemperie, cedimenti, incuria o qualsiasi altra causa, venga a cadere o a depositarsi sulla sede stradale, sulle banchine, sulle cunette, sui marciapiedi, sui fossi o su aree pubbliche;
5. manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a valle, in modo da impedire franamenti, cedimenti, scoscendimenti, caduta di pietre, terreno, rami, vegetazione, detriti o altro materiale sulla sede stradale, sulle pertinenze stradali o sulle aree pubbliche;
6. pulizia e manutenzione dei fossi, delle cunette, delle scoline e delle tombature private, affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango, detriti, vegetazione, rifiuti, ramaglie o qualsiasi altro materiale, evitando ristagni, impaludamenti e allagamenti della sede stradale o di aree pubbliche;
7. rimozione da terreni, giardini, cortili, aree pertinenziali, cantieri, aree verdi e spazi privati di rifiuti, materiali abbandonati, residui vegetali secchi, legname, plastiche, contenitori, pneumatici, materiali infiammabili e di ogni altro elemento che possa costituire pericolo per l'igiene, la salubrità, il decoro, la pubblica incolumità o la propagazione di incendi;
8. taglio dell'erba lungo tutto il fronte degli immobili privati, compresi muri di cinta, recinzioni, accessi, pertinenze e confini prospicienti strade, marciapiedi, spazi ed aree pubbliche, al fine di garantire il decoro urbano, la salubrità dei luoghi e la sicurezza della circolazione;
9. sistemazione di giardini, cortili, orti, aree pertinenziali e aree verdi private in modo da assicurare il corretto convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, impedendo ristagni, impaludamenti e condizioni favorevoli alla proliferazione di insetti e animali infestanti;
10. mantenimento, per tutta la durata della presente ordinanza, delle aree sopra indicate in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendio, degrado, proliferazione di infestanti, pericolo per la salute pubblica, ostacolo al deflusso delle acque o pregiudizio per la sicurezza stradale.

### **ORDINA ALTRESÌ**

che il primo intervento di pulizia, sfalcio, taglio, potatura e manutenzione sia eseguito entro e non oltre il **30 giugno 2026**, con obbligo di ripetere gli interventi ogni

qualvolta se ne renda necessario il ripristino, in modo da garantire la costante pulizia e manutenzione dei luoghi per tutta la vigenza della presente ordinanza.

### **PRECISA**

che, ai fini della presente ordinanza, si considera incolta l'area privata nella quale almeno il 90% della superficie risulti invasa da erba, vegetazione spontanea, infestante o arbustiva, con altezza media pari o superiore a cm 50, ovvero che, anche indipendentemente da tale parametro, presenti condizioni di incuria tali da determinare degrado, pericolo di incendio, pregiudizio igienico-sanitario, ostacolo alla visibilità, alla circolazione o al regolare deflusso delle acque.

### **PRECISA ALTRESÌ**

che l'obbligo relativo alle banchine stradali, ai cigli, alle scarpate, alle fasce laterali, alle cunette, ai fossi e alle ripe riguarda esclusivamente le porzioni di proprietà privata o comunque nella disponibilità dei soggetti obbligati, nonché la vegetazione e i materiali provenienti dai fondi privati che invadano, restringano, danneggino o compromettano l'uso sicuro della strada, dei marciapiedi, delle aree pubbliche o di uso pubblico.

Resta ferma la competenza dell'Ente proprietario della strada per la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle relative pertinenze di proprietà pubblica, nonché l'obbligo dei privati frontisti di evitare che vegetazione, rami, siepi, detriti, fango, pietre o materiali provenienti dai propri fondi arrechino pericolo, danno, restringimento, ingombro o pregiudizio alla sede stradale e alle relative pertinenze.

### **AVVERTE**

che l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 29 del Codice della Strada, in materia di piantagioni e siepi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 a € 694,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive a cura e spese dell'autore della violazione.

Il pagamento in misura ridotta, ove ammesso, è pari a € 173,00, oltre alle spese di procedimento e notificazione. In caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, ove ricorrano i presupposti di legge, si applica la riduzione del 30%, pari a € 121,10, oltre alle spese di procedimento e notificazione.

### **AVVERTE ALTRESÌ**

che l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 31 del Codice della Strada, in materia di manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 159,00 a € 641,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

Il pagamento in misura ridotta, ove ammesso, è pari a € 159,00, oltre alle spese di procedimento e notificazione. In caso di pagamento entro cinque giorni dalla

contestazione o notificazione, ove ricorrano i presupposti di legge, si applica la riduzione del 30%, pari a € 111,30, oltre alle spese di procedimento e notificazione.

Per le violazioni della presente ordinanza non riconducibili a specifiche disposizioni del Codice della Strada o ad altra normativa speciale, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale e, in difetto di specifica previsione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da € 25,00 a € 500,00, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme statali, regionali o regolamentari.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, tutela ambientale, prevenzione incendi, sicurezza della circolazione stradale, igiene e sanità pubblica, nonché ogni eventuale responsabilità civile, amministrativa o penale qualora il fatto costituisca reato o determini danni a persone, cose, beni pubblici o privati.

### **DIFFIDA**

i soggetti obbligati, in caso di accertata inottemperanza, ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'atto di diffida, salvo che ricorrano situazioni di immediato pericolo per la pubblica incolumità, la sicurezza stradale, l'igiene pubblica o il rischio incendio, nel qual caso il Comune potrà intervenire con urgenza senza ulteriore indugio.

In caso di ulteriore inottemperanza, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, anche con l'ausilio della Forza Pubblica ove occorra, con recupero integrale delle spese sostenute a carico dei soggetti obbligati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Catignano;
2. che della presente ordinanza sia data la più ampia diffusione alla cittadinanza mediante i consueti canali di comunicazione istituzionale dell'Ente;
3. che la Polizia Locale, nonché gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di competenza, vigilino sull'osservanza della presente ordinanza e procedano all'accertamento delle eventuali violazioni;
4. che, per le violazioni riconducibili al Codice della Strada, si proceda secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione;
5. che, per le violazioni della presente ordinanza e delle norme regolamentari comunali non riconducibili al Codice della Strada o ad altra normativa speciale, l'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, a ricevere eventuali scritti difensivi e richieste di audizione personale, nonché ad adottare ordinanza-ingiunzione o

ordinanza di archiviazione, è individuata nel Sindaco del Comune di Catignano;

6. che per l'attivazione delle procedure di esecuzione d'ufficio, in caso di inottemperanza, si demanda al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, con il supporto degli uffici comunali competenti.

### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, notificazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Lattanzio Francesco

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal *18.06.2026* al *04.07.2026*  
Li *18.06.2026*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ROSSELLA MONACO

Copia conforme all'originale.  
Li *18.06.2026*

IL SINDACO  
Lattanzio Francesco

